

**COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
TARI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 23/04/2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

TITOLO II - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetto attivo del tributo

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7. Modalità di computo delle superfici

TITOLO III - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI UTENZE E PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - TARIFFA GIORNALIERA

Art. 8. Criteri di determinazione delle tariffe

Art. 9. UtENZE domestiche

Art. 10. UtENZE non domestiche

Art. 11. Periodi di applicazione del tributo

Art. 12. Occupanti le utENZE domestiche

Art. 13. Classificazione delle utENZE non domestiche

Art. 14. Tari giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

TITOLO IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 15. Riduzione per utENZE tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo

Art. 16 - Riduzioni, agevolazioni per nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche

Art. 17. Riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utENZE domestiche

Art. 18. Esenzione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili prodotti dalle utENZE non domestiche

Art. 19. Riduzione per contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utENZE non domestiche

Art. 20. Riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utENZE non domestiche

Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio o mancata prestazione del servizio

Art. 22. Agevolazione per magazzini e locali precedentemente destinati alla vendita e deposito di esercizi commerciali

Art. 23. Esenzione per locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli

Art. 24. Riduzione prevista a seguito della chiusura delle attività commerciali/produttive/artigianali per cause di forza maggiore previste da disposizioni normative nazionali

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

Art. 27. Contenuto della dichiarazione

Art. 28. Termine di presentazione della dichiarazione

Art. 29. Funzionario Responsabile IUC e poteri del Comune

TITOLO VI - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - SANZIONI ED INTERESSI - RIMBORSI

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Sanzioni ed interessi

Art. 32. Rimborsi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. Entrata in vigore

Allegati:

ALL. A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALL. B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI introdotta dall'art. 1, comma 639. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, del Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate, del Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e della deliberazione della definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita sul territorio del Comune di Lavagna la Tassa sui Rifiuti di seguito denominata TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento¹, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la Tari era una componente assieme alla Imposta Municipale Unico (IMU) e alla Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili).

L'abrogazione della IUC con decorrenza 01/01/2020 disposta dall'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti di cui alla Legge 147/2013 rende necessaria l'approvazione di un regolamento autonomo relativo alla disciplina della Tassa Rifiuti con entrata in vigore dal 01/01/2020.

TITOLO II - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo anche se chiuse su tre lati;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

¹ Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 4 - Soggetto attivo del tributo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Lavagna nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi utilizzo adibito suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni ed il presupposto del tributo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e congiuntamente sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed in genere delle aree destinate al pubblico;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ogni unità immobiliare che si trovi in oggettive condizioni di inutilizzabilità ed inagibilità, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di natura straordinaria;

h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

m) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

n) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetrie), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n° 507 ed ai fini della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2014/2011 .

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze purché scoperti e non chiusi da verande, strutture fisse o chiudibili.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) la superficie delle soffitte, solane, sottotetti non adibite a civile abitazione è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a m. 1,80.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità vigente.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

TITOLO III - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI UTENZE E PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - TARIFFA GIORNALIERA

Art. 8 - Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99. Nelle more della revisione di tale Regolamento è data facoltà espressamente prevista dalla legge di prevedere l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati pari al 50%, nonché di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Genova sull'importo del tributo.
5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani salvo altro termine espressamente previsto da disposizione di legge.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche.

8. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenze, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per ogni classe di attività sono determinati contestualmente all'adozione della delibera di approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario per ciascun anno di tassazione.

Art. 9 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Vengono conteggiati anche i componenti del nucleo familiare che risultano stabilmente dimoranti ma non residenti nell'alloggio o che risultano ivi residenti su scheda anagrafica separata.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti, sia che si tratti di seconde case utilizzate stagionalmente da non residenti sia che si tratti di abitazioni a disposizione di soggetti residenti, i componenti del nucleo familiare

vengono computati in base ad 1 componente ogni 43 mq assoggettabili² salvo l'accertamento da parte del Comune che conduca alla definizione di un diverso numero maggiore di occupanti.

6. E' possibile, su istanza idoneamente documentata, da produrre a carico del contribuente intestatario della tassa, la riduzione del numero dei componenti così come sopra definito, tassativamente per i seguenti casi:

- a) soggetto residente ricoverato stabilmente presso una struttura/ricovero (fa fede il certificato di ricovero);
- b) soggetto residente ma dimorante altrove per un periodo maggiore di mesi 6 (fa fede il contratto di locazione o il contratto di lavoro);
- c) soggetto non residente nel Comune di Lavagna che occupa stagionalmente la seconda casa come singolo occupante a patto che dimostri di essere unico occupante anche per la casa di residenza; non potranno essere considerati singoli residenti i soggetti coniugati a patto che non dimostrino di essere legalmente separati.

Art. 10 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, si applicano la tariffa per utenza domestica e la tariffa per utenza non domestica per la superficie di rispettiva occupazione.

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata, comprovata e documentata.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di

² Il rapporto di 43 mq per ogni componente è il risultato del rapporto tra i 11.313 abitanti relativi alle utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe al 1/1/2013 ed i mq 481.995,5 di superficie complessivamente occupata relativa all'abitazione principale riscontrabile dalla banca dati tributaria.

tariffa o di metratura che verrà applicata dalla data di presentazione della denuncia di variazione.

Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente così' come stabilito dall'art. 9 del presente regolamento . Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e/o assistenti/badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove se dimoranti per un periodo inferiore a mesi 6. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi 6, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità ogni 43 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) con le uniche eccezioni di cui all'art. 9 lettera c).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento TARI; le eventuali variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare, successivamente intervenute dopo tale data, verranno effettuate con ricalcolo delle competenze dovute a cura dell'Ufficio Tributi.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune (n. 1 occupante ogni mq 43).

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività classificate sulla base di quanto disposto dal DPR 158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione purché distintamente individuabili ed accertabili.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 - Tari giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Il tributo si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100% moltiplicata per i giorni di effettiva occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero di tributo/canone previsto dalle legge in sostituzione della Tosap, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

TITOLO IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 15 - Riduzione per utenze tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo

1. Per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti ed occupate per uso stagionale e discontinuo si applica una riduzione del 25% sulla sola componente variabile del tributo.

2. Per le utenze non domestiche, definite quali sotto categorie stagionali nell'allegato B del presente regolamento, viene applicata una riduzione pari al 30% sia della componente fissa che della componente variabile del tributo solo qualora la stagionalità dell'attività sia indicata nella licenza o atto assentivo rilasciato dalle autorità competenti. Non sono concesse riduzioni stagionali del tributo per attività/licenze annuali per periodi di chiusura stabilite dal titolare dell'utenza non domestica.

Art. 16 - Riduzioni, agevolazioni per nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche

1. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche e sociali il Comune di Lavagna applicherà esclusivamente le eventuali riduzioni ed agevolazioni Tari disposte dalla legge statale con le modalità, le regole ed i limiti da essa stabilite considerandole immediatamente applicabili solo se imposte da norme di rango superiore.

Art. 17 - Riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione forfetaria pari ad € 15,00 a seguito della presentazione di apposita istanza da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata

dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o l'acquisizione in comodato su consegna da parte del Comune. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.

La sopraccitata riduzione è concessa per le utenze domestiche che attivano la pratica del compostaggio domestico della frazione umida mediante assegnazione, su richiesta, in comodato gratuito delle compostiere messe a disposizione dal Comune di Lavagna.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. L'istanza di riduzione si intende presentata contestualmente alla richiesta di adesione al progetto di compostaggio domestico.

Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a comunicazione di rinuncia.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18 - Esenzione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili prodotti dalle utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati³ agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze

³

Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono **escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti** le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

escluse dalla normativa vigente sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti qualitativamente assimilabili agli urbani che eccedono i limiti quantitativi individuati dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e della delibera di approvazione dei criteri quali / quantitativi dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

3. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dei rifiuti speciali di cui sopra, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza ai quali si estende il divieto di assimilazione.

4. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivante dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione in carta semplice con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati; la dichiarazione deve essere corredata da idonea planimetria con indicazione delle aree di produzione e deposito dei rifiuti speciali con precisazione delle diverse tipologie di rifiuto prodotto.

Sono altresì **escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti**, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

6. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Le imprese che ai fini della precedente normativa Tarsu e Tares beneficiavano della esclusione della parte di superficie esattamente individuale ove si producono rifiuti speciali, non sono soggette all'obbligo di presentare la denuncia di cui al comma 4 perché le superfici Tari terranno conto delle precedenti riduzioni già riconosciute.

8. In caso di conferimento di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente oltre che al recupero con accertamento della tassa dovuta per l'intero anno solare maggiorata delle sanzioni per infedele denuncia.

Art. 19 - Riduzione per contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche.

1. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio (ad esempio per attività quali: autofficine, carrozzerie, elettrauto, case di cura e di riposo ed ospedali, farmacie con laboratorio, attività industriali, studi medici, studi dentistici, studi veterinari, fonderie, lavanderie, gommisti, pescherie), ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 20%. Per le suddette attività non compete la detassazione dei magazzini utilizzati per lo svolgimento dell'attività medesima.

2. Per fruire dell'abbattimento previsto dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (ad esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti).

3. Le imprese che ai fini della precedente normativa tributaria beneficiavano dell'abbattimento al 20% della superficie complessiva, non sono soggette all'obbligo di presentare la denuncia di cui al punto 3 del presente articolo poiché le superfici Tari terranno conto delle precedenti agevolazioni e riduzioni già riconosciute.

Art. 20 - Riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani⁴, sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.

2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della sola quota variabile del tributo.

4. Al fine dell'applicazione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Deve, inoltre, essere trasmesso in allegato copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio o mancata prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa e per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria, fermo restando l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, è prevista una riduzione della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, calcolata dall'accesso dell'utenza alla

⁴ Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico cui sono conferiti i rifiuti;
- c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta;

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
- b) rifiuti di imballaggi terziari;
- c) i rifiuti di cui all'art. 185 comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 152/2006.

strada pubblica al più vicino punto di raccolta situato nel perimetro di raccolta obbligatoria, misurato in metri lineari.

Le riduzioni previste sono:

- del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra metri 251 a metri 500;
- del 70% per le utenze poste ad una distanza oltre metri 500.

2. La riduzione di cui al punto 1. deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di iscrizione e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

3. Alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, sia nella componente fissa che nella componente variabile, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. La riduzione di cui sopra è riconosciuta limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 22 - Agevolazione per magazzini e locali precedentemente destinati alla vendita e deposito di esercizi commerciali

1. Per tutti i locali precedentemente adibiti ad esercizio commerciale e a magazzino/deposito di attività commerciale, la TARI è dovuta dal proprietario dal momento della cessazione dell'attività commerciale e la tariffa si calcola in misura ridotta applicando la sola componente fissa del tributo ed esentando la componente variabile.

Art. 23 - Esenzione per locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli

1. Per tutti i locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli è prevista l'esenzione dal pagamento TARI sia per la componente fissa sia per la componente variabile del tributo.

2. La destinazione d'uso del locale deve essere indicata nella denuncia di iscrizione originaria o di variazione. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a comunicazione di rinuncia.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. L'esenzione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art.24 - Riduzione prevista a seguito della chiusura delle attività commerciali/produttive/artigianali per cause di forza maggiore previste da disposizioni normative nazionali

1. Qualora i titolari di attività commerciali, produttive o artigianali per disposizione di legge e per causa di forza maggiore fossero costretti a chiudere l'attività, verrà concessa una riduzione sulla componente variabile della tariffa proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. La riduzione percentuale verrà determinata rapportando i giorni di effettiva chiusura all'anno solare.
2. La riduzione verrà concessa solo su istanza di parte comprovante i giorni di effettiva chiusura. La riduzione verrà applicata limitatamente ai casi di chiusura totale delle attività.
3. Si applicheranno le disposizioni normative sovraordinate qualora la regolamentazione della suddetta riduzione venisse demandata a disposizioni di legge statali.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V - DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni od esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni od esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di componente del nucleo familiare obbligato in solido;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree corrispondente alla superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo identificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc.);
- h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure il subentrante in caso di cessazione qualora sia noto;
- m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- g) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree calcolata secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente regolamento;
- h) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- l) il titolo identificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc.);
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di trasferimento;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure il subentrante in caso di cessazione qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

3. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Il Comune di Lavagna predispone dei modelli di dichiarazione, scaricabili dal sito istituzionale comunale.

5. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai commi precedenti e sia fatta in forma scritta e firmata ed accompagnata da copia del documento di identità.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.

Art. 28 - Termine di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla TARI.

2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tale circostanza la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.

6. La cessazione della detenzione ed occupazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi medesimi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece la riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Art. 29 - Funzionario Responsabile IUC e poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Comune designa il Funzionario Responsabile il quale può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 60 giorni dalla notifica;

c) l'invito all'amministratore di condominio o al soggetto responsabile del pagamento per centri commerciali e multiproprietà a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari di cui al comma 1 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione di € 200,00;

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare sino al completamento delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica, come superficie assoggettabile al tributo quella pari

all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98.

TITOLO VI - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - SANZIONI ED INTERESSI - RIMBORSI

Art. 30 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI, e tributo provinciale alle scadenze stabilite dal Comune per l'annualità oggetto di riscossione.
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso come corrispondenza ordinaria.
3. I termini e le modalità di pagamento vengono indicati nell'avviso bonario stesso e pubblicizzati sul sito istituzionale del comune. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
4. La determinazione delle scadenze di pagamento annuali previste per la riscossione mediante avviso bonario vengono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 31 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 26 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi pari al tasso legale vigente; tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Il tasso legale vigente applicato per i versamenti non assolti alle scadenze previste può essere aumentato solo per espressa previsione di legge nella misura consentita.

Art. 32 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dall'indebito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato nel rispetto dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno dell'accertamento indebito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla somma prevista dal vigente Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33- Entrata in vigore

1. Le disposizioni del suddetto regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2020 mentre per la disciplina della tassa per i periodi antecedenti valgono le precedenti disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio Comunale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali

